

Legge regionale 19 aprile 1999 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

**Normativa organica del commercio in sede fissa.**

**Art. 39**

*(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)(1)*

**1.** All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: << d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate; >>.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.